

Causa C-50/24 [Danané]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

22 gennaio 2024

Ricorrente:

X

Resistente:

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Osservazioni preliminari

- 1 Il presente rinvio pregiudiziale fa parte di un insieme di sette cause (recanti i numeri da C-50/24 a C-56/24) pervenute alla Corte nello stesso giorno e provenienti dallo stesso giudice del rinvio, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), relativamente all'arrivo in aereo all'aeroporto di Bruxelles (Belgio) di cittadini di paesi terzi, che hanno tutti presentato domanda di protezione internazionale alla frontiera il giorno del loro arrivo. In ciascuna di tali cause, prima dell'adozione di decisioni di «diniego dello status di rifugiato e di diniego dello status di protezione sussidiaria», che costituiscono le decisioni impugnate, sono state adottate nei confronti di tali richiedenti decisioni di respingimento, seguite da decisioni di «trattenimento in un luogo determinato situato alla frontiera» e poi di «trattenimento in un luogo determinato».

ⁱ Il nome della presente causa è fittizio. Esso non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 2 Il 17 ottobre 2023 il ricorrente è arrivato in aereo a Brussels Airport (aeroporto di Bruxelles), dove, il giorno stesso, ha presentato domanda di protezione internazionale.
- 3 Nella medesima data il ricorrente è stato oggetto di un provvedimento di respingimento nonché di una «decisione di trattenimento in un luogo determinato situato alla frontiera», nella fattispecie il «centro di transito Caricole».
- 4 Il 23 ottobre 2023 l'Office des étrangers (Ufficio stranieri) [direction générale au sein du Service fédéral public (SPF) Intérieur (direzione generale presso il Servizio pubblico federale (SPF) Affari interni)], responsabile dell'applicazione della loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri) (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980») e dell'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (regio decreto dell'8 ottobre 1981 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri)], dopo aver raccolto le dichiarazioni del ricorrente, ha trasmesso il fascicolo «procedura di frontiera» al Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio) (in prosieguo: il «CGRA»). Nel diritto belga il CGRA è l'autorità competente per l'esame delle domande di protezione internazionale (che corrisponde alla nozione di «autorità accertante») ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (in prosieguo: la «direttiva 2013/33»).
- 5 Il 31 ottobre 2023 il CGRA ha invitato il ricorrente a un colloquio personale previsto per il 17 novembre 2023.
- 6 Il 14 novembre 2023 il Ministro ha adottato una «decisione di trattenimento in un luogo determinato» (allegato 39bis), la quale, in particolare, autorizza il ricorrente a entrare nel Regno pur trattenendolo «per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi se il richiedente non fosse trattenuto, in particolare se sussiste il rischio di fuga».
- 7 Tale nuova decisione non ha comportato alcun cambiamento fisico ed effettivo del luogo di trattenimento del ricorrente, che ha continuato a essere trattenuto nel «centro di transito Caricole».
- 8 Il 17 novembre 2023 il ricorrente è stato ascoltato dal CGRA.
- 9 Il 22 novembre 2023 il ricorrente ha trasmesso osservazioni sul contenuto di tale colloquio.

- 10 Il 7 dicembre 2023 il CGRA ha adottato una decisione di «diniego dello status di rifugiato e di diniego dello status di protezione sussidiaria», notificata al ricorrente l'8 dicembre 2023.
- 11 Con atto introduttivo del 18 dicembre 2023, il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri).

Contesto normativo

La «procedura di frontiera»

- 12 Al suo arrivo in Belgio, «[l]o straniero che si presenta alla frontiera senza essere in possesso dei documenti richiesti e al quale è stato negato lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria, o la cui domanda di asilo non è stata presa in considerazione dal CGRA, è (...) respinto e, se del caso (...) può essere ricondotto la frontiera del paese da cui è fuggito e dove, secondo le sue dichiarazioni, la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata» (articolo 72, paragrafo 3, del regio decreto dell'8 ottobre 1981 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri).
- 13 Quando un richiedente presenta domanda di protezione internazionale presso autorità preposte al controllo di frontiera, gli agenti della polizia federale procedono alle verifiche iniziali prima di trasmettere il fascicolo all'Ufficio stranieri, che procede alla registrazione (in particolare delle dichiarazioni del richiedente relative alla sua identità, alla sua origine e al suo itinerario di viaggio, nonché delle risposte a un questionario sui motivi che lo hanno indotto a presentare domanda di protezione internazionale) e alla presentazione della domanda.
- 14 Una volta effettuata la suddetta registrazione, l'Ufficio stranieri trasmette il fascicolo al CGRA.
- 15 In linea di principio, il CGRA tratta una domanda di protezione internazionale secondo la procedura «standard» (entro sei mesi – 21 mesi in alcuni casi eccezionali – dal ricevimento della domanda di protezione internazionale).
- 16 Nell'ambito di tale tipo di procedura, l'esame e la valutazione del CGRA verte sul merito della domanda di protezione internazionale.
- 17 In base all'articolo 57/6, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980, il CGRA può quindi decidere:
 - di riconoscere lo status di rifugiato;
 - di rifiutare lo status di rifugiato e di riconoscere lo status di protezione sussidiaria;

- di rifiutare lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;
 - di rifiutare lo status di rifugiato e di escludere dallo status di protezione sussidiaria;
 - di escludere dallo status di rifugiato.
- 18 In particolare, quando il richiedente è trattenuto in un luogo determinato (ad esempio un luogo di trattenimento all'interno del territorio o alla frontiera, come nel caso di cui alla presente causa), la decisione deve essere adottata in via prioritaria (articolo 57/6, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980, che recepisce l'articolo 31, paragrafo 7, della direttiva).
- 19 Nell'ambito di una procedura prioritaria, il CGRA tratta tali fascicoli in via prioritaria, vale a dire «prima di tutti gli altri fascicoli», e adotta le stesse decisioni prese nell'ambito di una procedura «standard».
- 20 Esiste anche una procedura cosiddetta «accelerata» (v. punti 22 e 23 della presente sintesi).
- 21 Ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 2013/32, intitolato «Procedure di frontiera»,
- «1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:
 - (a) sull'ammissibilità di una domanda, ai sensi dell'articolo 33, ivi presentata; e/o
 - (b) sul merito di una domanda nell'ambito di una procedura a norma dell'articolo 31, paragrafo 8.
 - 2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.
- (...)».
- 22 La procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 8, menzionata all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), è la procedura d'esame «accelerata». In base a tale disposizione, «[g]li Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 se:

- a) nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE; oppure
- b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; o
- c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o
- d) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o
- e) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o
- f) il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5; o
- g) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; o
- h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o
- i) il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico (...); o
- j) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale».

23 Tale procedura accelerata è stata prevista nel diritto belga dall'articolo 57/6/1, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980, che è formulato in termini simili a quelli dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32. Ai sensi

dell'articolo 57/6, paragrafo 2, di tale legge, la procedura accelerata si applica anche ai casi di trattenimento sia «alla frontiera» che «all'interno del Regno» (v. punti 29 e seguenti della presente sintesi). Il termine per svolgere l'esame previsto nel diritto belga è di quindici giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo trasmesso dall'Ufficio stranieri. Si tratta di un termine ordinatorio, il che significa che il suo superamento non comporta alcuna conseguenza.

- 24 Quanto all'articolo 43 della direttiva 2013/32 (procedure di frontiera), esso è stato recepito nel diritto belga dall'articolo 57/6/4 della legge del 15 dicembre 1980, che così dispone:

«Nei confronti dello straniero che tenta di entrare nel Regno senza soddisfare le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 e che ha presentato domanda di protezione internazionale alla frontiera, il [CGRA] è competente a dichiarare la domanda inammissibile sulla base dell'articolo 57/6, § 3 o a prendere una decisione sul merito della domanda in una delle situazioni di cui all'articolo 57/6/1, § 1, primo comma, a), b), c), d), e), f), g), i) o j).

In caso di inapplicabilità del primo comma, il [CGRA] decide che è necessario un ulteriore esame, dopo il quale il richiedente è autorizzato dal Ministro o dal suo delegato a entrare nel Regno ai sensi dell'articolo 74/5, § 4, punto 4.

Se il [CGRA] non ha preso alcuna decisione entro un termine di quattro settimane dal ricevimento della domanda di protezione internazionale trasmessa dal Ministro o dal suo delegato, il richiedente è comunque autorizzato dal Ministro o dal suo delegato a entrare nel Regno ai sensi dell'articolo 74/5, § 4, punto 5».

- 25 Nell'ambito di una tale procedura, possono verificarsi quattro situazioni:

- 1) l'adozione di una decisione di inammissibilità, in linea di principio entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda trasmessa dall'Ufficio stranieri, nei casi enumerati all'articolo 57/6, paragrafo 3, della legge del 15 dicembre 1980, ossia quando:

- «1° il richiedente beneficia già di una protezione effettiva in un paese di primo asilo (...);
- 2° un paese terzo può essere considerato un paese terzo sicuro (...);
- 3° il richiedente beneficia già di protezione internazionale in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 4° il richiedente è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (...), a meno che non presenti elementi da cui emerga che sarà esposto a persecuzione o a danno grave in tale Stato membro (...);

- 5° il richiedente presenta una domanda reiterata di protezione internazionale per la quale non emergono né vengono presentati dal richiedente elementi o risultanze nuove (...);
- 6° dopo che una domanda di protezione internazionale, che è stata presentata a suo nome (...) è stata oggetto di una decisione definitiva, il minore straniero non adduce fatti propri che giustificano una domanda separata. (...)».
- 2) l'adozione di una decisione sul merito con procedura accelerata, a condizione che si tratti di una delle ipotesi previste (tutti i casi di procedura accelerata di cui sopra, tranne il rifiuto di fornire le proprie impronte digitali)
 - 3) l'adozione di una decisione di procedere a un esame ulteriore qualora non sia possibile adottare nessuna delle decisioni di cui sopra
 - 4) l'assenza di una decisione.
- 26 Dai lavori preparatori relativi alla legislazione belga risulta che «se uno straniero non soddisfa le condizioni di ingresso nel territorio e presenta domanda di protezione internazionale alla frontiera, egli rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/32/UE (direttiva Procedura) e della direttiva 2013/33/UE (direttiva Accoglienza). Durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale, egli può "rimanere nello Stato membro, incluso alla frontiera o in una zona di transito di tale Stato membro" [articolo 2, lettera p), della direttiva 2013/32/UE]».

I luoghi di trattenimento: il trattenimento alla frontiera e il trattenimento all'interno del Regno

- 27 Durante lo svolgimento della procedura di esame della domanda, il richiedente può essere trattenuto.
- 28 Il trattenimento degli stranieri in condizione di irregolarità nei centri chiusi rientra tra le competenze dell'Ufficio stranieri. La legge del 15 dicembre 1980 elenca le situazioni in cui un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto amministrativamente in un luogo determinato.
- 29 Tale «luogo di trattenimento determinato» può essere situato «alla frontiera» o «all'interno del Regno».

Trattenimento alla frontiera

- 30 Per quanto riguarda il trattenimento alla frontiera, l'articolo 74/5, § 1, della legge del 15 dicembre 1980 dispone quanto segue:

«Può essere trattenuto in un luogo determinato, situato alla frontiera, in attesa dell'autorizzazione di ingresso nel Regno o del suo respingimento dal territorio:

- 1° lo straniero che, in applicazione delle disposizioni della presente legge, può essere respinto dalle autorità incaricate del controllo alla frontiera;
- 2° lo straniero che tenta di entrare nel Regno senza soddisfare le condizioni di cui agli articoli 2 e 3, e che presenta domanda di protezione internazionale alla frontiera.

Nessuno straniero può essere trattenuto per il solo motivo di aver presentato domanda di protezione internazionale».

- 31 A tal proposito occorre rilevare che il Belgio non dispone in realtà di alcun luogo di trattenimento che si situi geograficamente alla frontiera.
- 32 Tuttavia, per una finzione giuridica, qualsiasi luogo situato all'interno del territorio belga è assimilato (mediante l'adozione di un decreto reale a tale effetto) a un luogo situato alla frontiera.
- 33 Ne consegue che «[l]o straniero trattenuto in uno di questi altri luoghi non è considerato autorizzato a entrare nel Regno» (articolo 74/5, paragrafo 2, secondo comma, della legge del 15 dicembre 1980).
- 34 In Belgio, attualmente (su un totale di sei luoghi di trattenimento) esistono cinque luoghi di tal tipo, tra cui il «centro di transito Caricole». Situato non lontano, ma al di fuori dell'aeroporto di Bruxelles, esso si trova quindi, da un punto di vista geografico, in territorio belga, pur essendo assimilato a un luogo situato alla frontiera, ancorché la sua ubicazione (a Steenokkerzeel) non corrisponda a nessuna frontiera del paese.

Il trattenimento all'interno del Regno

- 35 Per quanto riguarda il trattenimento «all'interno del Regno», l'articolo 74/6, § 1, della legge del 15 dicembre 1980 così prevede:
 - « Qualora, sulla base di un esame individuale, ciò risulti necessario e non sia possibile applicare efficacemente nessun'altra misura meno coercitiva, il Ministro o il suo delegato può trattenere il richiedente protezione internazionale in un luogo determinato all'interno del Regno:
 - 1° per stabilire o verificare l'identità o la cittadinanza del richiedente; o
 - 2° per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere ottenuti se il richiedente non fosse trattenuto, in particolare quando sussiste un rischio di fuga del richiedente; o

- 3° quando il richiedente è trattenuto nell'ambito di una procedura di rimpatrio, al fine di preparare il rimpatrio e/o procedere all'allontanamento, e quando si può dimostrare, sulla base di criteri oggettivi – come il fatto che il richiedente ha già avuto la possibilità di accedere alla procedura di asilo – che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che l'interessato abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio; o
- 4° quando lo richiede la protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico.

(...)».

Esame del ricorso

- 36 In assenza di una decisione entro il termine di quattro settimane menzionato all'articolo 57/6/4, terzo comma, della legge del 15 dicembre 1980 (v. punto 24 della presente sintesi), il richiedente è automaticamente autorizzato a entrare in Belgio. Tale periodo di quattro settimane è il termine ultimo, di modo che il suo superamento comporta necessariamente, per il richiedente, l'ingresso nel territorio.
- 37 Tuttavia, nella presente causa, la scadenza di tale termine non ha comportato alcuna modifica della situazione relativa al trattenimento del ricorrente.
- 38 La procedura si è quindi svolta in un luogo di trattenimento geograficamente situato nel territorio, ma assimilato da un testo normativo a un luogo situato alla frontiera, e ciò sia prima che dopo la scadenza del suddetto termine di quattro settimane.
- 39 In pratica, sembra che una procedura venga avviata «alla frontiera» – come nella presente causa – ma che il CGRA prenda la sua decisione solo dopo la scadenza del termine di quattro settimane previsto da tale procedura.
- 40 Le sette cause sollevano lo stesso problema di superamento di tale termine, mentre i richiedenti hanno continuato a essere trattenuti concretamente nello stesso luogo fino all'adozione delle decisioni impugnate.
- 41 Da un lato, risulta che il CGRA ha continuato a esaminare la domanda, prendendo una decisione nel merito nell'ambito del regime di trattamento prioritario, mentre il ricorrente continuava ad essere trattenuto nello stesso luogo di trattenimento alla frontiera.
- 42 Si pone quindi la questione se tale trattenimento in un luogo identico a quello della procedura di frontiera comporti l'applicazione delle limitazioni temporali (quattro settimane) e sostanziali (la «competenza limitata [alle] ipotesi elencate

all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32»¹⁾ proprie della procedura di frontiera.

- 43 L'avvocato generale Pikamäe ha inoltre ritenuto che, per stabilire se una procedura di esame della domanda di protezione internazionale presentata da un ricorrente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32, «occorre fare riferimento alla effettiva procedura svolta dalle autorità nazionali competenti e più specificamente a dove la stessa ha avuto luogo, aspetto che costituisce l'elemento fondamentale per determinarne la qualificazione alla luce dell'articolo 43 della direttiva 2013/32»²⁾.
- 44 Ad oggi, la Corte non si è pronunciata su tale criterio di territorialità.
- 45 Il resistente sostiene che la procedura «di frontiera» non era più applicabile nella presente causa poiché, in assenza di una decisione dopo la scadenza del termine di quattro settimane, il richiedente non si trovava più alla frontiera.
- 46 Al riguardo, esso precisa che la suddetta autorizzazione all'ingresso non impedisce che una situazione di trattenimento inizialmente avviata alla frontiera possa continuare all'interno del territorio. Esso rileva che tale prosecuzione della situazione di trattenimento su un'altra base (una decisione di trattenimento denominata «Allegato 39bis», adottata in applicazione dell'articolo 74/6 della legge del 15 dicembre 1980) può avvenire senza comportare alcun cambiamento del luogo fisico di trattenimento, pur ponendo fine alla procedura di frontiera.
- 47 Infatti, secondo il resistente, il «centro Caricole» non è considerato esclusivamente come un luogo assimilato a un luogo determinato situato alla frontiera. Una tale qualifica non l'ha privato di quella di «luogo determinato all'interno del Regno» ai sensi dell'articolo 76/6 della legge del 15 dicembre 1980. Di conseguenza, tale centro non è destinato esclusivamente ad accogliere stranieri che non soddisfano le condizioni di ingresso e di soggiorno e, anche se uno straniero viene ammesso ad entrare nel territorio (il che avviene automaticamente dopo la scadenza del termine di quattro settimane dal ricevimento di una domanda di protezione internazionale), egli può, secondo il resistente, essere trattenuto nello stesso luogo, questa volta in forza

¹⁾ V. conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU e C-25/19 PPU, EU:C:2020:294, paragrafo 135). L'avvocato generale Pikamäe ha aggiunto che «l'articolo 43 di tale direttiva definisce in tal senso un regime giuridico che forma un tutt'uno inscindibile e che autorizza gli Stati membri a ricorrere alle procedure di frontiera solo se essi rispettano le condizioni e le garanzie ivi enunciate, il che contraddice la lettura (...) di un regime "à la carte", che (...) consente di instaurare sostanzialmente tali procedure esimendosi al contempo dalla loro disciplina».

²⁾ V. conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:294, paragrafo 136).

dell'articolo 74/6, paragrafo 1, punto 2, di tale legge (v. punto 35 della presente sintesi).

- 48 Si tratta di quello che il resistente chiama la «doppia funzione» del centro, in quanto, in virtù della sua doppia qualifica, esso può accogliere richiedenti che hanno presentato domanda di protezione internazionale alla frontiera, continuando al contempo ad accoglierli dopo che sono stati autorizzati a pieno diritto e dalla legge a entrare nel Regno, ma sono stati oggetto di una nuova decisione di trattenimento (all'interno del Regno), essendo la prima decisione di trattenimento (alla frontiera) decaduta.
- 49 Il resistente conclude che, nella presente causa, come dimostrato dalla decisione «allegato 39bis», l'Ufficio stranieri ha ritenuto che il trattenimento del ricorrente, per i motivi da esso invocati, dovesse proseguire ai sensi dell'articolo 74/6, paragrafo 1, punto 2, della legge del 15 dicembre 1980.
- 50 Tale trattenimento, inizialmente avvenuto a Caricole in quanto centro considerato alla frontiera, si è prolungato nello stesso luogo di trattenimento in quanto centro situato all'interno del territorio. Di conseguenza, nella misura in cui il ricorrente è potuto entrare nel territorio, la procedura di frontiera non era più applicabile. Il resistente non si riteneva quindi più limitato *ratione materiae* o *ratione temporum* dalla «procedura di frontiera», che era terminata, e poteva quindi prendere una decisione senza commettere un'irregolarità sostanziale, anche se il nuovo luogo di trattenimento coincide, in concreto, con il «luogo determinato situato alla frontiera» in cui i richiedenti si trovano dal momento del loro arrivo in Belgio.
- 51 Il ricorrente contesta tale analisi e fa riferimento a una precedente giurisprudenza del giudice del rinvio, vale a dire le sentenze n. 294 093 del 12 settembre 2023³ e 294 112 del 13 settembre 2023⁴, che hanno annullato decisioni impugnate in circostanze simili.
- 52 D'altro canto, risulta che l'esame della domanda di protezione internazionale e dei relativi atti procedurali si sia svolto, in tutto o in parte, più o meno importante, nell'ambito della procedura di frontiera:
- la trasmissione del fascicolo al CGRA da parte dell'Ufficio stranieri implica che il Ministro abbia compiuto tutte le operazioni di sua competenza nell'ambito di una procedura di protezione internazionale;
 - in taluni casi, il CGRA ha proceduto a un colloquio personale con il richiedente sul merito di una domanda di protezione internazionale, in particolare relativamente alla situazione personale e familiare, all'itinerario di viaggio del richiedente, ai documenti presentati a

³ https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a294093.an_.pdf

⁴ https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a294112.an_.pdf

sostegno della sua domanda, ai suoi timori, alla sua narrazione libera e a un approfondimento di tale narrazione.

- 53 Talvolta, trascorso il periodo di quattro settimane viene adottata solo la decisione sulla domanda di protezione internazionale, il che significa che l'insieme degli atti istruttori, compreso il colloquio personale, hanno luogo prima della scadenza del termine di quattro settimane e che nessun atto è posto in essere successivamente. In altre cause, il colloquio personale ha avuto luogo successivamente al periodo di quattro settimane, senza che dai documenti del fascicolo risulti che tale ritardo sia imputabile al richiedente.
- 54 Orbene, la «procedura di frontiera» belga è caratterizzata da termini molto brevi, cosicché tale brevità dei termini e il trattenimento alla frontiera possono compromettere l'attuazione di alcuni principi fondamentali e di alcune garanzie previsti al capo II della direttiva 2013/32/UE (in particolare, l'accesso a un avvocato, il tempo necessario per raccogliere tutti i documenti utili a sostegno della domanda, la possibilità di ricevere una copia delle note del colloquio personale prima dell'adozione della decisione).
- 55 All'udienza, tutti i ricorrenti hanno invocato la violazione dell'articolo 57/6/4 della legge del 15 dicembre 1980. Essi ritengono che il superamento del termine di quattro settimane debba comportare d'ufficio, in quanto violazione dell'articolo 57/6/4, terzo comma, di tale legge, l'annullamento della decisione se questa è stata adottata nell'ambito di una procedura avviata alla frontiera.

Breve esposizione della motivazione del rinvio e questioni pregiudiziali

- 56 Si pone la questione delle implicazioni della situazione oggetto della presente causa alla luce dell'articolo 43 della direttiva 2013/32, nonché dell'articolo 8 della direttiva 2013/33 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che sancisce il carattere eccezionale di un trattenimento di un richiedente protezione internazionale.
- 57 Il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) chiede, inoltre, se il fatto che una decisione sia stata emessa dopo la scadenza del termine di quattro settimane, quando la procedura è stata avviata alla frontiera, sia compatibile con l'articolo 46 della direttiva 2013/32, che sancisce un diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni adottate in merito a una domanda di protezione internazionale, e che dispone che gli Stati membri devono garantire che tale ricorso «*preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto*», letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto a un ricorso effettivo).
- 58 Al fine di potersi pronunciare sulla presente controversia, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ritiene necessario sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito da parte di un richiedente che, durante tale procedura, è trattenuto in un luogo geograficamente situato nel territorio, ma assimilato da un atto normativo a un luogo situato alla frontiera, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE.
- (2) Se l'esame di una siffatta domanda di protezione internazionale di un richiedente che, dopo il periodo di quattro settimane previsto all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, sia ammesso a pieno diritto nel territorio ai sensi del diritto nazionale, ma che rimanga trattenuto, sulla base di una nuova decisione di trattenimento, nello stesso luogo di trattenimento che inizialmente era considerato un luogo alla frontiera e che ora è qualificato dalle autorità come un luogo situato all'interno del territorio, rientri sempre nell'ambito di applicazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE.
- Se uno stesso luogo di trattenimento, nell'ambito della stessa procedura di protezione internazionale, in un primo tempo possa essere assimilato da un atto normativo a un luogo situato alla frontiera e, dopo che il richiedente sia stato autorizzato a entrare nel territorio, a causa della scadenza del termine di quattro settimane o a seguito di una decisione di procedere a un ulteriore esame, possa essere considerato come un luogo all'interno del territorio.
 - Quali siano le implicazioni per la competenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'autorità accertante derivanti dal trattenimento del richiedente nello stesso luogo, geograficamente situato nel territorio, ma che inizialmente era stato assimilato a un luogo situato alla frontiera e successivamente è stato qualificato dalle autorità belghe come un luogo di trattenimento all'interno del territorio a causa della scadenza del termine di quattro settimane.
- 3.1) Se l'autorità accertante che ha avviato l'esame di una domanda di protezione internazionale nell'ambito di una procedura di frontiera e che lascia scadere il termine di quattro settimane previsto all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE per pronunciarsi su tale domanda, o che ha previamente adottato una decisione di procedere a un ulteriore esame, possa proseguire l'esame di tale domanda sulla base di un trattamento prioritario ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, di tale direttiva, sebbene l'insieme degli atti istruttori, compreso il colloquio personale, siano stati effettuati prima della scadenza di tale termine, qualora il richiedente continui a essere trattenuto, sulla base della decisione di un'altra autorità, nello stesso luogo di trattenimento, inizialmente assimilato a un luogo alla

frontiera, in quanto il suo trattenimento è necessario “per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere ottenuti se il richiedente non fosse trattenuto, in particolare quando sussiste un rischio di fuga del richiedente”.

- 3.2) Se un'autorità accertante che ha avviato l'esame di una domanda di protezione internazionale nell'ambito di una procedura di frontiera e che lascia scadere il termine di quattro settimane previsto dall'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE per pronunciarsi su tale domanda, o che ha previamente adottato una decisione di procedere a un ulteriore esame, senza aver effettuato un colloquio personale con il richiedente entro tale termine, possa proseguire l'esame di tale domanda sulla base di un trattamento prioritario ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 di tale direttiva, qualora il richiedente continui a essere trattenuto, sulla base della decisione di un'altra autorità, nello stesso luogo di trattenimento, inizialmente assimilato a un luogo alla frontiera, in ragione del fatto che il suo trattenimento è necessario “per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere ottenuti se il richiedente non fosse trattenuto, in particolare quando sussiste un rischio di fuga del richiedente”.
- 4) Se una tale applicazione della normativa nazionale sia compatibile con il carattere eccezionale del trattenimento del richiedente derivante dall'articolo 8 della direttiva 2013/33/UE e dall'obiettivo generale della direttiva 2013/32/UE.
- (5) Se gli articoli 31, paragrafi 7 e 8, 43 e 46 della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il [Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri)], quando investito di un ricorso contro una decisione adottata nell'ambito di una procedura avviata alla frontiera, deve sollevare d'ufficio il superamento del termine di quattro settimane».

Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

- 59 Il Conseil [du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri)] chiede che il presente rinvio pregiudiziale, nonché i rinvii pregiudiziali recanti i numeri di causa C-51/24 e C-52/24, siano sottoposti al procedimento pregiudiziale d'urgenza previsto all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
- 60 Al riguardo, occorre precisare che il ricorrente è attualmente privato della sua libertà, essendo trattenuto nel «centro di transito Caricole».

- 61 Inoltre, le risposte della Corte alle questioni poste avranno un'incidenza diretta e determinante sull'esito del procedimento principale.
- 62 In tale contesto, occorre constatare che il presente rinvio pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 2013/32/UE, che rientra nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio è idoneo ad essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d'urgenza.
- 63 Inoltre, per quanto riguarda la condizione relativa all'urgenza, occorre sottolineare, anzitutto, che tale condizione è segnatamente soddisfatta qualora la persona interessata nel procedimento sia attualmente privata della sua libertà. In tale prospettiva, la situazione della persona interessata deve essere valutata quale essa si presenta alla data dell'esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia trattato con procedimento d'urgenza (sentenza del 17 marzo 2016, *Mirza*, C-695/15, EU:C:2016:188, punto 34 e giurisprudenza citata).
- 64 Secondo una giurisprudenza costante, il collocamento di un cittadino di un paese terzo in un centro di trattenimento, sia esso effettuato nel corso della sua domanda di protezione internazionale o ai fini del suo allontanamento, costituisce una misura privativa della libertà (sentenze del 19 luglio 2012, *Adil*, C-278/12 PPU, EU:C:2012:508, punti 34 e 35; del 10 settembre 2013, *G. e R.*, C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punti 23 e 25; del 15 febbraio 2016, *N.*, C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 40 e 41; del 17 marzo 2016, *Mirza*, C-695/15 PPU, EU:C:2016:188, punti 31 e 35, nonché ordinanza del 5 luglio 2018, *C e a.*, C-269/18 PPU, EU:C:2018:544, punti 35 e 37).
- 65 In ogni caso, anche qualora gli elementi costitutivi dell'urgenza non fossero più presenti al momento della pronuncia della Corte, le questioni pregiudiziali rimangono rilevanti ai fini della risoluzione della controversia.